



## **PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA**

**del 12 novembre 2008**

**su richiesta della Banca d'Italia per conto del Ministero italiano dell'Economia e delle Finanze  
in relazione a un progetto di decreto ministeriale contenente misure d'attuazione del Decreto-Legge  
n. 157/2008 relativo a misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio  
(CON/2008/65)**

### **Introduzione e base giuridica**

Il 7 novembre 2008 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dalla Banca d'Italia per conto del Ministero italiano dell'Economia e delle Finanze (in seguito "MEF") una richiesta di parere sul progetto di decreto ministeriale contenente disposizioni d'attuazione del Decreto-Legge n. 157 del 13 ottobre 2008 relativo a misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio (di seguito "progetto di decreto").

La BCE è competente a formulare un parere in virtù dell'articolo 105, paragrafo 4, del Trattato che istituisce la Comunità europea e del terzo e del sesto trattino dell'articolo 2, paragrafo 1, della Decisione 98/415/CE del Consiglio del 29 giugno 1998 relativa alla consultazione della Banca centrale europea da parte delle autorità nazionali sui progetti di disposizioni legislative<sup>1</sup>, in quanto il progetto di decreto riguarda la Banca d'Italia e le norme applicabili agli istituti finanziari nella misura in cui esse influenzano la stabilità di tali istituti e dei mercati finanziari. In conformità del primo periodo dell'articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

### **1. Finalità del progetto di decreto**

Il progetto di decreto contiene disposizioni d'attuazione del Decreto-Legge n. 157/2008 del 13 ottobre 2008<sup>2</sup> relativo a ulteriori misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio, oggetto del recente parere della BCE CON/2008/58<sup>3</sup>. In particolare, il progetto di decreto indica specificamente le procedure e le condizioni per l'attuazione dei seguenti tipi di misure, introdotte dal Decreto-Legge n. 157/2008 a sostegno delle banche italiane<sup>4</sup>: i) concessione della garanzia statale per le passività delle

---

<sup>1</sup> GU L 189 del 3.7.1998, pag. 42.

<sup>2</sup> Il Decreto-Legge n. 157 del 13 ottobre /2008 è stato presentato al Parlamento nella stessa data della sua adozione, come previsto dalla procedura per la conversione in legge, attualmente ancora in corso. L'articolo 2, comma 1, del Decreto-Legge n. 157/2008 contiene la delega per l'adozione del decreto, oggetto del presente parere.

<sup>3</sup> Parere della BCE CON/2008/58 del 23 ottobre 2008 su richiesta della Banca d'Italia per conto del Ministero italiano dell'Economia e delle Finanze in relazione a due Decreti-Legge contenenti misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell'erogazione del credito; il parere è disponibile sul sito Internet della BCE all'indirizzo: [www.ecb.europa.eu](http://www.ecb.europa.eu).

<sup>4</sup> Banche la cui sede legale è in Italia (cfr. l'articolo 1, comma 2, del progetto di decreto).

banche con scadenza fino a cinque anni ed emesse dopo l'entrata in vigore del Decreto-Legge n.157/2008<sup>5</sup>; ii) operazioni temporanee di scambio tra titoli di Stato e strumenti finanziari detenuti dalle banche e passività delle banche italiane con scadenza fino a 5 anni; e iii) concessione della garanzia statale sulle operazioni effettuate dalle banche al fine di ottenere la temporanea disponibilità di titoli idonei ad essere utilizzati come garanzie nelle operazioni di rifinanziamento presso l'Eurosistema<sup>6</sup> (di seguito "misure di supporto"). Il progetto di decreto specifica ulteriormente, in particolare:

- i) in relazione alle garanzie dello Stato: le passività delle banche che possono essere garantite, la portata delle garanzie concesse dallo Stato, così come le procedure per l'ammissione delle banche beneficiarie e per l'utilizzazione e il rimborso delle garanzie concesse dallo Stato<sup>7</sup>;
- ii) in relazione alle operazioni di scambio: gli strumenti finanziari detenuti dalle banche e le passività delle banche, così come le procedure di ammissione delle banche beneficiarie<sup>8</sup>.

Inoltre, il progetto di decreto specifica l'ammontare degli oneri imposti alle banche beneficiarie in connessione con la concessione della garanzia dello Stato o con le operazioni di scambio<sup>9</sup>.

## **2. Osservazioni di carattere generale**

2.1 Nel proprio parere CON/2008/58, la BCE ha effettuato delle raccomandazioni con riferimento all'attuazione del Decreto-Legge n. 157/2008. Più specificamente, per quanto riguarda i termini della garanzia dello Stato per le passività delle banche, al fine di assicurare un'effettiva attuazione della politica monetaria unica nell'area dell'euro<sup>10</sup>, la BCE ha raccomandato di evitare che la concessione della garanzia statale sia a copertura dei depositi interbancari. La BCE ha anche messo in luce che è cruciale assicurare la coordinazione della determinazione del prezzo delle garanzie statali all'interno dell'area dell'euro e dell'UE, in quanto è essenziale che vi sia parità di trattamento<sup>11</sup>. La BCE prende atto che nel progetto di decreto si chiarisce che le garanzie concesse dal governo ai sensi dell'articolo 2 hanno ad oggetto solo strumenti di debito specifici, escludendo così i depositi interbancari. La BCE nota altresì che le condizioni economiche per la concessione della garanzia statale di cui all'articolo 6 del progetto di decreto sono conformi ai principi contenuti delle direttive della Commissione.

2.2 La BCE ritiene inoltre che il progetto di decreto sia conforme al dettato dell'articolo 8 della "Dichiarazione su un piano d'azione concertato dei paesi della zona euro" resa dai Capi di Stato

---

<sup>5</sup> Cfr. l'articolo 1, comma 1, del Decreto-Legge n. 157/2008, come attuato nello specifico dagli articoli 1, comma 1, lettera a e 2 del progetto di decreto.

<sup>6</sup> Cfr. l'articolo 1, comma 3, del Decreto-Legge n. 157/2008, come attuato nello specifico dagli articoli 1, comma 1, lettera c e 4 del progetto di decreto.

<sup>7</sup> Cfr. gli articoli 2, 4, 5, 7 e 9 del progetto di decreto.

<sup>8</sup> Cfr. gli articoli 3 e 8 del progetto di decreto.

<sup>9</sup> Cfr. l'articolo 6 del progetto di decreto.

<sup>10</sup> Cfr. il paragrafo 3.2 del parere della BCE CON/2008/58.

<sup>11</sup> Cfr. il paragrafo 3.3 del parere della BCE CON/2008/58.

dell'area dell'euro il 12 ottobre 2008, che tra le altre cose afferma che i governi dell'area dell'euro "[...] possono anche fornire [...] la loro garanzia [...] alle nuove emissioni bancarie"<sup>12</sup>.

- 2.3 Infine, la BCE riconosce che il progetto di decreto è pienamente in linea con le linee guida adottate di recente dalla Commissione sulla conformità degli schemi di supporto nel settore finanziario alle norme sugli aiuti di Stato dell'UE<sup>13</sup>, in quanto esso prevede che: i) l'entità delle misure di supporto sarà limitata a quanto strettamente necessario per porre rimedio all'attuale grave crisi dell'economia; ii) la necessità della sussistenza delle misure di supporto è soggetta ad un monitoraggio semestrale da parte delle autorità italiane, che ne comunicheranno debitamente il l'esito alla Commissione<sup>14</sup>; iii) sono messi a punto adeguati meccanismi per minimizzare il potenziale abuso da parte delle banche beneficiarie della propria situazione di privilegio, come il divieto di ottenere vantaggi indebiti, ad esempio attraverso le comunicazioni commerciali rivolte al pubblico<sup>15</sup>; iv) limiti al bilancio delle istituzioni beneficiarie.

### **3. Coinvolgimento della Banca d'Italia nelle misure di supporto**

- 3.1 Ai sensi del progetto di decreto, la Banca d'Italia è chiamata a svolgere determinati compiti finalizzati ad attuare le misure di supporto. In primo luogo, valuterà l'idoneità delle banche richiedenti con particolare riguardo alla loro adeguatezza patrimoniale e capacità di far fronte alle obbligazioni assunte<sup>16</sup>. In secondo luogo, sarà di supporto al MEF nell'assicurare il rispetto da parte delle banche beneficiarie delle tutele di carattere generale per la concessione delle misure di supporto<sup>17</sup>. Inoltre, relativamente alle operazioni di prestito titoli oggetto della garanzia in virtù del progetto di decreto, la Banca d'Italia effettuerà la valutazione di tali titoli sulla base del loro valore di mercato<sup>18</sup>. Conformemente ai propri precedenti pareri<sup>19</sup>, la BCE ricorda che le funzioni che la Banca d'Italia è chiamata a svolgere nel contesto delle misure di supporto devono essere rispettose del divieto di finanziamento monetario dal punto di vista della remunerazione della stessa Banca d'Italia per le attività svolte, che dovranno essere pienamente compatibili con la propria indipendenza istituzionale e finanziaria ai sensi del trattato e dello statuto e del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea.

---

12 Cfr. la Dichiarazione del 12 ottobre 2008, disponibile sul sito Internet della Presidenza francese all'indirizzo: [www.ue2008.fr](http://www.ue2008.fr).

13 Cfr. la comunicazione della Commissione sull'applicazione delle regole sugli aiuti di Stato alle misure prese nei confronti delle istituzioni finanziarie nel contesto dell'attuale crisi finanziaria globale, del 13 ottobre 2008, disponibile sul sito Internet della Commissione: [www.ec.europa.eu](http://www.ec.europa.eu).

14 Cfr. l'articolo 1, comma 3, del progetto di decreto.

15 Cfr. l'articolo 1, commi da 4 a 6, del progetto di decreto.

16 Cfr. l'articolo 7, commi da 3 a 4, e l'articolo 8, commi da 3 a 4. A tale riguardo, la Banca d'Italia trarrà beneficio dal proprio ruolo di autorità di vigilanza nel settore bancario (cfr. il Titolo III e in particolare l'articolo 51 del Decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 30.9.1993, n. 230 (Testo unico bancario)).

17 Cfr. l'articolo 1, commi da 3 a 5, del progetto di decreto.

18 Cfr. l'articolo 4, comma 2, del progetto di decreto.

19 Cfr. ad esempio il paragrafo 3.2 del parere della BCE CON/2008/52 del 17 ottobre 2008 a richiesta del Segretario di Stato spagnolo per gli Affari economici relativamente a un Decreto-Legge reale che istituisce un fondo per l'acquisizione delle attività finanziarie e relativamente a un Decreto-Legge reale che adotta misure finanziarie ed economiche urgenti relative al piano d'azione concertato dei paesi della zona euro.

3.2 Inoltre, nel caso dei pagamenti da effettuarsi nel quadro delle garanzie dello Stato, la Banca d'Italia avrà il compito di distribuire le somme attingendo dai fondi ad essa trasferiti dal Governo a quel fine<sup>20</sup>. A tale riguardo, la BCE comprende che tale coinvolgimento della Banca d'Italia non andrà oltre il compito tradizionale di agente finanziario e che le risorse per il finanziamento di tutte le misure di supporto saranno tratte dal bilancio dello Stato. Ci si aspetta pertanto che il coinvolgimento della Banca d'Italia sarà rispettoso del divieto di finanziamento monetario stabilito nell'articolo 101 del trattato e del divieto di finanziamento da parte della banca centrale di obbligazioni del settore pubblico nei confronti dei terzi<sup>21</sup>. In particolare, la BCE ritiene che qualunque pagamento di somme da parte della Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del progetto di decreto sarà effettuato in ogni caso sulla base del precedente trasferimento da parte del Governo di tutti i fondi necessari e che non vi sarà alcun credito, od obbligo di pagamento, tra la Banca d'Italia e le banche beneficiarie e, infine, che i pagamenti non condurranno in alcun modo alla concessione di scoperti di conto presso la Banca d'Italia.

Il presente parere sarà pubblicato sul sito Internet della BCE.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 12 novembre 2008.

[firmato]

*Il Vice-Presidente della BCE*

Lucas D. PAPADEMOS

---

<sup>20</sup> Cfr. l'articolo 9, comma 2, del progetto di decreto.

<sup>21</sup> Cfr. l'articolo 1, comma 1, lettera b) punto ii) del Regolamento del Consiglio (CE) n. 3603/93 del 13 dicembre 1993 che precisa le definizioni necessarie all'applicazione dei divieti enunciati all'articolo 104 e all'articolo 104 B, paragrafo 1 del trattato (GU L 332 del 31.12.1993, pag. 1).